



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. **20090** – **Vimodrone**
Telefono **02250771** – Fax **022500316**

Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**

E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**

Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**

Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

CENTRALE UNICA COMMITTENZA

Registro Interno n. **37**

Registro Generale n. **414**

**DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
CENTRALE UNICA COMMITTENZA**

Assunta nel giorno 05-07-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER AVVIO PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PRE - DOPO SCUOLA E ASSISTENZA SCUOLABUS COMUNE DI
VIMODRONE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO C.U.C.

Premesso che il Comune di Vimodrone deve acquisire i servizi di di pre - dopo scuola e assistenza scuolabus da svolgersi in strutture di proprietà del Comune e segnatamente nelle scuole e sull'automezzo adibito a trasporto scolastico, atteso che l'attuale contratto di servizio è in scadenza

Dato atto come il Responsabile unico di procedimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 è il dott. Roberto Panigatti ;

Preso atto che dalla determinazione con cui si è approvato il progetto e deciso di contrattare assunta dal Comune di Vimodrone con atto R.G. n. 442 del 05/07/2019 risulta che:

- il Rup ha verificato che per detta acquisizione non sussistono al momento convenzioni Consip o della centrale regionale di riferimento attive idonee a ricomprendere le prestazioni che servono al Comune;
- ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 50/2016 il progetto di servizio è composto dai seguenti documenti, dando atto che lo schema di contratto è stato predisposto dal Settore Contratti e Affari legali sulla base delle indicazioni fornite dal Rup all'interno del capitolato: capitolato, bozza atto denominato nomina del responsabile del trattamento dei dati relazione tecnica – illustrativa, quadro economico e stima del servizio , schema di contratto, dando atto che si è reputato non sussistenti rischi da interferenza e si è reputato di non procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del D.lgs. n. 81/2008;
- l'istituto che si intende utilizzare è l'appalto di servizio, all'interno del quale sono state enucleate una serie di prestazioni , tra cui, la principale è costituita dai servizi educativi di pre e dopo scuola rientranti nel cpv 85311300-5 e le secondarie sono i servizi ausiliari e correlati (pulizie) rientranti nel cpv 90911200-8 e le attività di

accompagnamento scuolabus. Si è reputato di dimensionare detto appalto indicativamente per mesi 36 (ovviamente detto termine dovrà essere modulato a seconda della data di attivazione effettiva del servizio) con scansioni temporali maggiormente declinate nel capitolato cui si rinvia;

- il dimensionamento economico complessivo, da porre a base di gara, è di euro 449.220,75 oltre iva oltre iva, di cui euro di cui euro 401.868,75 per la prestazione principale (servizi educativi di pre e dopo scuola), euro 13.752,00 per la prestazione secondaria (pulizie) ed euro 33.600,00 per l'attività di accompagnamento scuolabus. Si è valutato che non sussistono rischi per la sicurezza da interferenza e quindi gli oneri ad essa afferenti sono pari a 0. Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016 l'importo posto a base comprende i costi della manodopera che si sono stimati pari a euro 399.806,47 calcolati sulla base degli elementi indicati nel progetto di servizio;
- Le attività sono contabilizzate a misura;
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 non si riesce a suddividere l'appalto in lotti in quanto i servizi in essa dedotti necessitano di una unitarietà di approccio, essendo elemento fondante e qualificante dei servizi, l'esecuzione integrata delle attività, necessitando le stesse di un percorso sistemico che necessita di unitarietà di governo e di visione, anche per poter beneficiare di economie di scala che si creano (per esempio nell'attività di coordinamento) consentendo un più efficace coordinamento funzionale degli interventi ed una proficua ottimizzazione nell'uso delle risorse professionali e strumentali;
- relativamente all'oggetto dell'appalto, cos' come più compiutamente indicato nel capitolato cui si rinvia, lo stesso è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. 24 maggio 2012 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene. Inoltre, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, si è prevista la clausola sociale stabilendo che l'appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- è stata prevista l'applicazione della clausola sociale secondo quanto previsto dalle linee guida Anac n. 13 approvate dal Consiglio dell'autorità con delibera n. 114 del 13.02.2019, declinando nel capitolato i termini di applicazione, prevedendo che: 1) i concorrenti alla gara presentino unitamente all'offerta economica il progetto di assorbimento atto ad illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riguardo al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa, tenuto conto di quanto previsto dall'eventuale CCNL di riferimento, e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico); 2) la mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze indicate nel punto 5.1 delle linee guida Anac n. 13 approvate dal Consiglio dell'autorità con delibera n. 114 del 13.02.2019 che sanciscono che la mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si dispone l'esclusione dalla gara;

- si è deciso, alla luce della legge n. 55/2019 che ha innovato, tra le altre disposizioni , anche l'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016, di stabilire quale quota massima del subappalto la percentuale del 40%;
- Sono stati enucleati i requisiti di idoneità professionale e di capacità economico – finanziaria e tecnica proporzionati all'oggetto e al valore dell'appalto, al fine di poter avere offerenti qualificati, stabilendo quali requisiti, come emerge dal documento, denominato elementi specifici caratterizzanti la procedura di affidamento, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato: l'iscrizione nel registro delle imprese per attività inerenti l'oggetto de contratto da affidare o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dall'articolo 83 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando servizi di pre -post scuola di importo complessivamente almeno pari ad euro 350.000,00 iva esclusa comprovati con certificati rilasciati dai committenti, che dovranno riportare l'indicazione degli importi, oggetto, data e committente;
- Si è stabilito di valutare le offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 secondo il miglior rapporto qualità (assegnando n. 95 punti) e prezzo (assegnando n. 5 punti) stabilendo i criteri e sub criteri di valutazione per l'offerta tecnica e fissando per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica la formula con interpolazione lineare secondo quanto indicato dal documento, denominato elementi specifici caratterizzanti la procedura di affidamento, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato. Si evidenzia come il ribasso da inserire nella piattaforma sintel, che sarà considerato ai fini dell'applicazione della formula di cui sopra dovrà corrispondere al ribasso riportato nella lista dettaglio offerta. In caso di discordanza tra il ribasso indicato a sistema sulla piattaforma Sintel e il ribasso contenuto nella lista dettaglio offerta prevale il ribasso indicato a sistema. L'aggiudicazione avverrà in base al ribasso percentuale indicato a sistema. Il Comune, prima della stipula del contratto, procederà alla verifica dei conteggi della “liste dettaglio offerta” tenendo per validi ed immutabili le quantità di ore e le tariffe orarie offerte, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale indicato a sistema, tutte le tariffe orarie offerte saranno corrette in modo costante in base alla percentuale di discordanza;
- vi è molta urgenza di procedere e di pervenire all'individuazione del soggetto affidatario, attesa l'imminente scadenza del contratto attualmente vigente e l'approssimarsi della pausa estiva. A fronte di ciò, si reputa necessario assegnare i giorni minimi previsti dalla normativa e l'attivazione dei termini abbreviati previsti nel caso in cui si utilizzi una modalità di presentazione delle offerte per via elettronica, reputando quindi quale termine adeguato la scadenza delle offerte prevista nella data del 22/07/2019 considerato che vi è la presentazione delle offerte per via elettronica;

Dato atto come il Comune di Vimodrone ha demandato l'espletamento di questa gara all'Ufficio Comune operante come centrale unica di committenza, costituito a seguito di accordo consortile nella forma della convenzione prevista dall'articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 tra il Comune di Vimodrone, Comune di Cassina de Pecchi e Comune di Rodano e approvata dai rispettivi Consigli Comunali (deliberazione C.C. n. 66 del 09/11/2015 adottata dal Comune di Vimodrone così come successivamente modificata con deliberazione di C.C. n. 18 del 27/04/2017 e con deliberazione di C.C. n. 92 del 18/12/2018; deliberazione C.C. n.

70 del 23/11/2015 adottata dal Comune di Cassina de' Pecchi così come successivamente modificata con deliberazione di C.C. n. 30 del 05/05/2017 e n. 81 del 21/12/2018; deliberazione C.C. n. 41 del 11/11/2015 adottata dal Comune di Rodano così come successivamente modificata con deliberazione di C.C. n. 23 del 17/05/2017 e n. 51 del 24/12/2018) per ossequiare al disposto normativo contenuto nell'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo. 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 ed entrato in vigore a far data dal 01 novembre 2015 ed ora disciplinato nell'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016. In particolare con gli atti sopra citati si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (di seguito nel presente atto per brevità anche "cuc") con sede presso il Comune di Vimodrone, che avrà la funzione di stazione appaltante, in nome e per conto dei Comuni associati, per tutte le procedure che, in base alla citata convenzione, i medesimi Comuni associati demanderanno alla stessa, e si è disciplinata la suddivisione delle competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune. Sinteticamente, tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 della citata convenzione, vi è l'approvazione del progetto dell'acquisizione da effettuare e l'approvazione della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come CUC ai sensi dell'articolo 4 della citata convenzione vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino proposta di aggiudicazione, demandando invece, alla competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta, la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'aggiudicazione.

Rilevato come, sulla base degli elementi e delle prescrizioni contenute nella citata determinazioni registro generale n. 442 del 05/07/2019 si sono predisposti gli atti di gara per poter svolgere la procedura di che trattasi sulla piattaforma telematica messa a disposizione dalla Regione Lombardia, la piattaforma Sintel, costituiti dal bando e dal disciplinare con relativi allegati (all. 1 domanda di partecipazione, all. 1bis DGUE, all. 2 dichiarazione per copia conforme ,all. 3 Modalità tecniche utilizzo Sintel, all. 4 avalimento, all. 5 tabella garanzia provvisoria, all. 6 lista dettaglio offerta , tutti atti che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Per quanto concerne il DGUE, conclusa la fase di sperimentazione del servizio per la compilazione del Documento di gara elettronico (ESPD), fornito dalla Commissione europea, in linea con il comunicato dell'Agid del 10/05/2019, per questa procedura, si è fatto riferimento alle Linee guida n. 3 del 18/07/2016 a cura del Mit per la compilazione del modello di formulario di DGUE, utilizzando l'apposito file editabile, in attesa dell'attivazione dei servizi di produzione del DGUE nazionali.

Preso atto della abbreviazione del termine per la ricezione delle offerte, stabilito entro la data del 22/07/2019 dal Rup con la predetta determinazione a contrattare, attesa la grande urgenza da quest'ultimo palesata di procedere e ritenuto quindi equo detto termine, considerato l'utilizzo della modalità di presentazione delle offerte per via elettronica, tenendo conto dei tempi di pubblicazione della Guri;

Verificato come:

- la procedura di che trattasi sarà svolta utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, la piattaforma SINTEL. A tal fine con riguardo alla registrazione al Sistema AVCPass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici si rileva che la Deliberazione AVCP n. 111 del

20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 n. 157, all'art. 9 comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità. Visto che alla data di attivazione della presente procedura non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione, la Consip effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali inerenti la presente iniziativa con le modalità descritte negli atti di gara;

- l'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza è legittimato ad attivare la procedura di acquisizione di che trattasi in quanto stazione appaltante qualificata avendo ottenuto il seguente codice AUSA: n. [0000543575](#);

Ritenuto di acquisire il codice CIG e provvedere al pagamento del conseguente contributo Anac , importo che verrà poi rimborsato dal Comune in nome e per conto del quale la procedura è stata attivata secondo quanto previsto dall'atto istitutivo dell'ufficio comune operante come cuc sopra indicato. A tal fine:

- il CIG sarà assunto a nome del Rup dott. Roberto Panigatti operante all'interno dell'Ufficio comune CUC per il tempo necessario all'espletamento della procedura di che trattasi e poi, al termine della procedura sarà operata una "migrazione" in capo al Rup del Comune di Vimodrone in nome e per conto del quale si sta attivando la procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'Anac e verso l'Osservatorio per quanto concerne la fase di esecuzione del servizio e cureranno tutti gli obblighi informativi verso l'ANAC e osservatorio come previsto nella convenzione della Centrale Unica di Committenza;
- sulla base della deliberazione di ANAC n. 1174 del 19/12/2018 , il contributo ANAC a carico della Stazione appaltante è fissato nell'importo di euro 225,00 tenuto conto del valore indicato nella determinazione a contrarre sopra citata;
- per procedere al pagamento del contributo Anac si è già assunta una precedente determinazione di impegno di spesa generale n. 35 del 28/01/2019 imp. n. 371/2019 che, se del caso, sarà successivamente integrata;

Rilevato che:

- la pubblicità obbligatoria per la modalità di gara prescelta, tenuto conto che trattasi di appalto sotto soglia comunitaria, è costituita dalla pubblicazione del bando (e successivo esito) presso la Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, non essendo ancora operativa la piattaforma Anac prevista dal D.M. 2 dicembre 2016, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, presso l'Osservatorio, sul profilo della stazione appaltante, all'albo pretorio. A queste la stazione appaltante aggiunge, il BURL essendo dal 01/01/2011 un servizio gratuito;
- di tutte le forme di pubblicità sopra menzionate, per la loro attuazione, occorre provvedere al pagamento solo limitatamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, atteso che, per quanto concerne il sito del Ministero delle Infrastrutture, l'Osservatorio, il profilo del Committente e l'albo pretorio del Comune, non sia previsto alcun onere economico diretto da corrispondere, così come per la pubblicazione al BURL che come sopra detto è gratuita dal 01/01/2011. Inoltre per quanto concerne il sito del Ministero delle Infrastrutture, l'Osservatorio, il profilo della stazione appaltante e l'albo

pretorio della stazione appaltante, non è previsto alcun onere economico diretto da corrispondere;

- con decreto del Ministero della Giustizia 13/12/2006 è stata istituita a far data dal 01 gennaio 2007 la quinta serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che è pubblicata li lunedì, il mercoledì ed il venerdì;
- ai sensi del D.M. 02/12/2016 le relative spese di pubblicazione comprese quelle per la pubblicazione dell'esito, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Dato atto che, per provvedere al pagamento della pubblicazione degli atti di gara, sono stati già assunti impegni di spesa con determinazione registro generale n. 95 del 26/02/2019 impegno n. 420/2019 sul capitolo di bilancio 122.03 – Spese pubblicazione bandi gestiti da CUC – e con determinazione registro generale n. 372 del 21/06/2019 impegno n. 788/2019 a seguito dell'adozione della delibera di Giunta Comunale n. 93 del 17/06/2019 che se del caso saranno integrati, dando atto che l'importo per la pubblicazione verrà poi rimborsato dall'aggiudicatario entro i 60 giorni dall'aggiudicazione.

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 99 del n. 18/12/2018 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP anni 2019/2021, la deliberazione di consiglio comunale n. 100 del 18/12/2018 con quale è stata approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e la deliberazione di giunta comunale n. 183 del 21/12/2018 di assegnazione delle dotazioni di PEG ai responsabili incaricati di posizione organizzativa per gli anni 2019/2021;

Dato atto altresì che:

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. n. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile dell'Ufficio come operante come CUC;
- si è effettuato l'accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Ufficio comune operante come CUC;

Visti:

- il DPR 207/2010 e s.m.i per le parti ancora in vigore;
- il DLgs. n. 267/2000;
- il DLgs 18/04/2016 n.50;

In esecuzione del Decreto Sindacale n° 6 del 20/05/2019 con il quale è stato attribuito alla Dott.ssa Chiara Gregorini l'incarico di Responsabile del Settore contratti ed affari legali e della Centrale Unica di Committenza;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di gara allegati al presente atto quale parte integrante e

sostanziale, e segnatamente la bozza di bando, disciplinare con relativi modelli di dichiarazione (All. 1 domanda di partecipazione, All. 1bis DGUE, All. 2 dichiarazione per copia conforme, All. 3 Modalità tecniche utilizzo Sintel, All. 4 avvalimento; All. 5 tabella garanzia provvisoria, All. 6 lista dettaglio offerta) per poter procedere allo svolgimento della procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi degli articoli 36 comma 9 60 e 142 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di pre-dopo scuola e assistenza scuolabus da svolgersi sulla piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia, per conto del Comune di Vimodrone.

2. Di prendere atto della determinazione di approvazione del progetto e a contrattare per l'avvio della procedura di che trattasi, assunta con determinazione R.G. n. 442 del 05/07/2019 dal Comune di Vimodrone.
3. Di procedere ad effettuare le pubblicazioni degli atti di gara, di effettuare il pagamento del contributo Anac per l'assolvimento della tassa Anac e di richiedere il codice CIG, dando atto che:
 - a) per quanto concerne l'importo necessario per le pubblicazioni necessarie a pagamento, evidenziate sopra, questo risulta già essere impegnato sul capitolo di riferimento n. 122.03 – Spese pubblicazione bandi gestiti da CUC -con impegni di spesa assunti con gli atti sopra indicati cui si rinvia e che con successiva comunicazione verrà indicato all'ufficio ragioneria il CIG da inserire nei bonifici per il pagamento delle pubblicazioni di che trattasi, rinviando a successivo atto l'accertamento dell'importo di entrata, derivante dal rimborso da parte dell'aggiudicatario in nome e per conto del quale la procedura è stata attivata;
 - b) per quanto concerne l'importo necessario per il pagamento della tassa Anac, evidenziato sopra, questo risulta già essere impegnato sul capitolo di riferimento impegno n. 689/18 assunto con determinazione registro generale sopra citata cui si rinvia e si provvederà alla liquidazione dello stesso allorquando verrà contabilizzato da ANAC mediante il MAV quadrimestrale di competenza;
 - c) per quanto concerne l'acquisizione del CIG, questo sarà assunto a nome del Rup Dott. Roberto Panigatti operante all'interno dell'Ufficio comune CUC per il tempo necessario all'espletamento della procedura di che trattasi e poi, al termine della procedura sarà operata una "migrazione" in capo al Rup del Comune di Vimodrone in nome e per conto del quale si sta attivando la procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'Anac e verso l'Osservatorio per quanto concerne la fase di esecuzione del servizio e che cureranno tutti gli obblighi informativi verso l'ANAC e osservatorio come previsto nella convenzione della Centrale Unica di Committenza;
4. Di trasmettere la presente determinazione all' Segreteria, e all'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Vimodrone per gli adempimenti di competenza.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
Gregorini Chiara